



# Regolamento del “Mercatino dei contadini”

Approvato con delib. del CC N. 58 del 21 APRILE 2009

(Regolamento comunale per la disciplina dell’esercizio di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007)

## **Indice**

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Ubicazione e requisiti
- Art. 3 - Soggetti ammessi a partecipare
- Art. 4 - Modalità di partecipazione
- Art. 5 - Merceologie ammesse
- Art. 6 - Funzionamento del mercato
- Art. 7 - Obblighi dei partecipanti
- Art. 8 - Disposizioni igienico – sanitarie
- Art. 9 - Attività collaterali
- Art. 10 – Sanzioni
- All. 1 - Planimetria

## **Art. 1 Oggetto e finalità**

1. Il Comune di Collegno istituisce un mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007, denominato "Mercatino dei contadini", di seguito definito "mercato".
2. L'istituzione del mercato agricolo persegue le seguenti finalità:
  - Accorciare la filiera agroalimentare per ottenere prezzi più vantaggiosi per il consumatore nonché la garanzia della qualità e stagionalità dei prodotti spesso strettamente connessa alla salubrità degli alimenti;
  - Promuovere la cultura rurale per trovare un nuovo connubio tra agricoltura e modernità e rafforzare il legame con il territorio di produzione;
  - Offrire integrazione di reddito alle imprese agricole, soprattutto per le aree marginali;
  - Promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli, nell'esercizio dell'attività di vendita diretta, possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione;
  - promuovere l'attività di vendita di imprese agricole operanti nell'ambito territoriale che si impegnino a rispettare determinati requisiti di qualità e di trasparenza nell'esercizio dell'attività di vendita;
  - promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita;
  - individuare la tracciabilità del prodotto e quindi la garanzia della sua provenienza;
  - ridurre i tempi di trasporto delle merci con benefici sia per l'ambiente sia per la sicurezza stradale.

**Art. 2**  
**Ubicazione e requisiti del mercato**

1. Il mercato dei produttori agricoli, denominato "MERCATO DEI CONTADINI" si svolgerà in Via Ulzio nell'area verde denominata "Bambini di Beslan", come indicato nella planimetria allegata.
2. Il mercato si terrà la terza domenica del mese con i seguenti orari:
  - inizio allestimento ore 7.00;
  - inizio vendita ore 8;
  - cessazione attività di vendita ore 13.00;
  - sgombero entro le ore 14.00.
3. Il mercato sarà composto da n.10 posteggi la cui superficie massima non potrà superare mq.12 (m. 4 fronte – m. 3 profondità).

**Art. 3**  
**Soggetti ammessi a partecipare**

1. Possono esercitare la vendita diretta nei mercati di cui all'art. 1 gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni:
  - a) ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della regione o negli ambiti definiti dalle singole amministrazioni competenti;
  - b) vendita nei mercati agricoli di vendita diretta di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;
  - c) possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
2. L'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

**Art. 4**  
**Modalità di partecipazione**

1. Ogni imprenditore agricolo per poter partecipare al mercato dovrà presentare ogni anno al Comune, la comunicazione di cui all'art. 4 del D. Lgs. 228/2001, su apposita modulistica predisposta dall'ufficio agricoltura, da effettuarsi entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Per l'occupazione del posteggio non verrà rilasciata alcuna concessione, considerata la stagionalità dei prodotti e la libera alternanza degli operatori;

3. L'assegnazione del relativo posteggio avverrà seguendo i seguenti criteri di priorità:
- a. Prodotti agricoli derivanti da imprese localizzate nell'ambito provinciale;
  - b. Prodotti agricoli derivanti da imprese localizzate nell'ambito delle altre Province della Regione Piemonte;
  - c. Prodotti agricoli derivanti da imprese localizzate nell'ambito delle altre Regioni d'Italia.
4. Per l'assegnazione del posteggio, in caso di imprese agricole, provenienti dallo stesso ambito di cui ai punti a), b) e c) sopra riportati, si procede:
- a) tenuto conto della maggiore anzianità di iscrizione nel registro delle aziende agricole di cui all'art. 8 della legge 580/1993;
  - b) tenuto conto della data di presentazione della comunicazione;
  - c) mediante sorteggio.
5. Nella prima edizione del mercato, successiva all'approvazione del presente regolamento, per procedere alle assegnazioni di posteggio si terrà conto, oltre che delle priorità di cui al punto 3. del maggior numero di presenze maturate dagli operatori nel periodo sperimentale del mercato (novembre 2008 – marzo 2009) e autocertificate;
6. I posteggi non occupati, nel giorno di svolgimento del mercato, possono essere assegnati direttamente, mediante "spunta". La priorità nelle assegnazioni in "spunta" spetta all'operatore che vende prodotti compresi nelle merceologie ammesse e individuate per ciascun posteggio, di cui al successivo art. 5, punto "1."

## **Art. 5** **Merceologie ammesse**

1. Le merceologie ammesse e individuate per ogni singolo posteggio, sono le seguenti: "frutta"; "verdura"; "prodotti caseari"; "prodotti connessi e/o derivati dalla produzione di uve e di vino"; "carni e/o insaccati"; "miele e altri prodotti derivati dall'apicoltura"; "fiori e piante"; "pane e prodotti da forno" (attività artigianale); "prodotti D.O.C. e D.O.P. ";
2. All'interno del mercato può essere prevista un'area destinata a servizi complementari all'attività di vendita ritenuti utili o necessari per una migliore fruibilità. Tale area, complessivamente non superiore al 20% della superficie totale del mercato, può essere destinata anche ad operatori dell'artigianato agroalimentare di qualità, con merceologie non presenti sui banchi dei produttori, a condizione che siano garantiti i requisiti della territorialità, tipicità e utilizzo delle materie prime locali;

**Art. 6**  
**Funzionamento del mercato**

1. Il mercato è gestito dal comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato;
2. Al servizio di vigilanza provvede la polizia municipale. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'azienda sanitaria locale;
4. L'operatore di polizia municipale addetto al controllo del mercato annota le presenze degli operatori e predisponde la graduatoria utile ai fini della "spunta";
5. Qualora la giornata di svolgimento del mercato coincidesse con un giorno festivo, su richiesta degli operatori, verrà valutata l'opportunità di effettuare ugualmente il mercato oppure di non effettuarlo oppure di anticiparlo o posticiparlo.

**Art. 7**  
**Obblighi dei partecipanti**

1. Ogni espositore è tenuto al pagamento dell'occupazione del suolo pubblico e dell'eventuale fornitura di energia elettrica;
2. Al termine dell'orario di vendita, prima di lasciare libero il posteggio, ogni operatore deve provvedere a lasciare l'area assegnata pulita e libera da ingombri pertanto non è dovuto il pagamento della tassa raccolta rifiuti.

**Art. 8**  
**Disposizioni igienico – sanitarie**

1. Il mercato agricolo si svolge nel rispetto delle disposizioni igienico - sanitarie di cui al Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004;
2. Possono essere posti in vendita solo i prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della normativa prescritta per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice;
3. All'interno del mercato è ammesso l'esercizio dell'attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori, nel rispetto delle norme igienico -sanitarie.

**Art. 9**  
**Attività collaterali**

All'interno del mercato agricolo possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale.

**Art. 10**  
**Sanzioni**

Il mancato rispetto delle disposizioni del presente Regolamento comporta l'applicazione di una sanzione da 80 € a 500 € oltre alle sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge.

# PLANIMETRIA MERCATINO DEI CONTADINI

